



Spett.le Impresa

PG 63711/2022

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA, DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CITTADINI ANNO 2022”- CUP I67H21006000004 – CIG 9340850943

PREMESSE

Visto l’Avviso del 21/07/2022 pubblicato sul sito internet del Comune di Mantova, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1641 del 29/06/2022, finalizzato a dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che, scaduto il termine di 10 giorni (dieci) giorni previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso, sono stati selezionati sulla piattaforma SINTEL a cura del RUP, nel rispetto del criterio di rotazione nonché del criterio di una diversa dislocazione territoriale, 5 (cinque) operatori economici da invitare in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti;

In esecuzione della Determinazione del Dirigente Settore Lavori Pubblici n. 1941 del 02/08/2022 codesta impresa è invitata a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, **entro il TERMINE PERENTORIO del 19/08/2022 alle ore 10:00**

Il seggio di gara si riunirà per l’apertura delle offerte il giorno 22/08/2022 alle ore 9:00

La presente procedura si svolge attraverso l’utilizzo di un sistema telematico, mediante il quale verranno gestite le fasi di presentazione dell’offerta, di valutazione e aggiudicazione, oltre che gli scambi di informazioni e le comunicazioni, come meglio specificato nella presente lettera invito.

I documenti di gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sul sito internet www.comune.mantova.it **Sezione Bandi di Gara / Aperti / Lavori**; mentre sul Sistema di intermediazione telematica di Aria spa Regione Lombardia denominato Sintel accessibile dall’indirizzo www.sintel.regione.lombardia.it sono pubblicati i soli documenti di gara e il capitolato speciale d’appalto.

In particolare, la partecipazione alla presente procedura si articola nell’inserimento dei dati e delle informazioni relativi ai requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionale e dell’offerta economica dell’impresa concorrente, secondo le istruzioni riportate sulla piattaforma Sintel.

Le imprese invitate alla gara dovranno sottomettere la propria offerta.

Non sono previste sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche, in quanto la presente procedura risulta interamente telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata dai concorrenti è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni eseguite sul Portale Sintel.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

Questo Comune avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento dell’applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l’offerta.

Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma regionale **SINTEL**: supporto@arc lombardia.it **Numero verde 800116738** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:30.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mantova, Settore Lavori Pubblici, Via Visi n. 48, 46100 Mantova, PEC lavori.pubblici@pec.comune.mantova.it, indirizzo Internet: <http://www.comune.mantova.it/> - Telefono 0376/338407-0376/338263.

OGGETTO DELL'APPALTO E CATEGORIE

Oggetto L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, come dettagliatamente descritti negli elaborati di gara, approvati con D.G.C. n. 180 del 20/07/2022.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e relativi allegati.

Categorie e classifiche dei lavori:

L'operatore economico per la realizzazione dei suddetti interventi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 61, co. 3 e 4, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dovrà essere qualificato come di seguito indicato:

<i>Categoria lavorazioni</i>	<i>Importo</i>	<i>Class.</i>	<i>Prevalente</i>	Possibilità subappalto
			<i>Scorporabile</i>	
OG 3	704.845,58	III	Prevalente	si

La categoria OG3 classifica III "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", di importo Euro 704.845,58 è prevalente, pertanto se non risulta posseduta in proprio, il concorrente individuato dal RUP e invitato alla successiva procedura negoziata dovrà stipulare un contratto di avvalimento con un operatore economico in possesso di OG3 classifica III o classifica superiore.

LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Mantova.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO:

L'importo totale dell'appalto, è di Euro 704.845,58 di cui Euro 691.206,58 per lavori a base d'asta e Euro 13.639,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti,

Il contratto, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del D.lgs n. 50/2016, sarà stipulato a misura.

L'incidenza del costo della manodopera sull'importo dei lavori è pari al 24,39% (pari ad Euro 168.574,20) come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le variazioni di prezzo, in deroga a quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lett. a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, saranno ammesse ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 29 del D.L. 4/2022, convertito con Legge 25/2022, e all'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito con Legge 91/2022.

TERMINI PER ESECUZIONE PRESTAZIONI

Esecuzione dei lavori principali: 118 (centodiciotto) giorni complessivi naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.

L'Amministrazione contraente, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) della Legge n. 120/2020 di conversione del DL 76/2020 e ss.mm.ii., darà avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE AI FINI PRESENTAZIONE OFFERTA: È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla stazione

appaltante esclusivamente per mezzo della funzione “**Comunicazioni della procedura**” presente sulla piattaforma Sintel, almeno **due giorni lavorativi** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti, purchè presentate in tempo utile, almeno **2 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, verranno inviate tramite la stessa funzione “Comunicazioni della procedura” e pubblicate in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.

Nel caso fossero ritenute di interesse per tutti gli operatori, potranno essere rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel.

Le integrazioni e/o le rettifiche alla documentazione di gara, che risultassero eventualmente necessarie, saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara” della piattaforma Sintel

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA

Trattandosi di gara gestita in modalità telematica, le comunicazioni relative alla procedura, anche successive alla chiusura del seggio di gara, potranno essere rese agli operatori invitati mediante il Portale Sintel, attraverso l'apposita funzione “Comunicazioni della procedura” e pertanto inviate all’indirizzo di posta elettronica disponibile a Sistema, fornito dall’operatore in sede di registrazione/accreditamento al portale regionale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, la comunicazione inviata alla mandataria/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate

SOPRALLUOGO: non è previsto sopralluogo.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ANOMALIA:

La gara, con ammissibilità di offerte solo in ribasso, sarà esperita ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del citato D.L. n.76/2020, (c.d. *Decreto Semplificazioni*) convertito con L. n. 120/2020, come modificato dall’art. 51, c.1, lett.a) 2.2 del DL 77/2021, convertito con L.108/2021, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 2.bis del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. Essendo le imprese invitate inferiori a 15 la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
- d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
- e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

Con riferimento all’applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a **cinque**;
- in ogni caso, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.

Il calcolo dell’anomalia verrà effettuato sulla base di **3 decimali**.

Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SINTEL.

In caso di uguali migliori offerte e/o di uguali secondi migliori offerenti si procederà alla loro rispettiva individuazione mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

L'offerta vincola il suo proponente per un termine di 180 giorni a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.

SUBAPPALTO

L'operatore economico indica, in sede di offerta, le parti dei lavori che intende subappaltare. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato con D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con L. n. 108/2021, "A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera". Nello specifico, in considerazione della natura e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire e della loro stretta interconnessione, la quota ottimale delle lavorazioni che devono essere eseguite dall'aggiudicatario viene individuata nella misura prevalente (50%) delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
- costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare la **quota del 50% (cinquanta per cento)** dell'importo della categoria OG3. L'individuazione di dette lavorazioni come eseguibili a cura dell'aggiudicatario risponde all'esigenza di mantenere in capo allo stesso, in quanto in possesso delle necessarie qualificazioni e competenza per eseguire i lavori, il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
- l'operatore economico concorrente indichi, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo (*compilando l'apposita **Sezione D "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" della Parte II del D.G.U.E, nonché il paragrafo dedicato al subappalto del "Mod. 1 DICHIARAZIONE"***);

In fase di esecuzione l'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
- L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

- L'appaltatore, all'atto della richiesta di subappalto sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016, l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Ai sensi dell'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. **L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.**
- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo di parti dei lavori compresi nell'appalto potrà avvenire ai sensi dell'art.105 – c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA

Ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;

i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell'appalto, dovranno essere subappaltate o subaffidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell'Interno.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare, nella **Parte II del D.G.U.E.** l'apposita **Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti"** contenente la dichiarazione del legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- la denominazione dello/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
- l'indicazione dei requisiti di cui si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre alle dichiarazioni da rendere tramite DGUE, dovrà produrre il **contratto di avvalimento**, sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti della concorrente/ausiliata a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, esso non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc.).

L'Amministrazione, in sede di aggiudicazione, chiederà di produrre il contratto originale o la copia conforme.

AVVERTENZA: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione del lavoro risultante dal relativo certificato.

Tale impegno non è richiesto alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Requisiti di ordine generale:

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c. 3 del D.Lgs. n.50/2016**, l'esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB: Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel **Comunicato del Presidente ANAC 08 novembre 2017** cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento a:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza;*)
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Istitutori e Procuratori ad negotia*)

- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.**, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedura di affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016**, la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:

- **c)** la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- **c-bis)** l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- **c-ter)** l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
- **c-quater)** l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro

integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.5, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. con riferimento al Comune di Mantova.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità** approvato con D.G.C. n.75 del 24/03/2021.

Requisiti di idoneità professionale:

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.3 del D.Lgs. n.50/2016, per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento.
- Nel caso di consorzi di cui alle lettere *b) e c)* dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.45, c.2, lettere *d) e e)* del D.Lgs. n.50/2016, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Ai fini della partecipazione alla presente gara d'appalto i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella categoria OG3 class. III.

NB: ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., l'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE, CONSORZI E RETI DI IMPRESE: Si applicherà il disposto di cui all'art. 48 del D.Lgs n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all'art. 48, c. 14 del D.Lgs n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito.

MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., attraverso l'utilizzo del **sistema AVCpass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (**servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico**), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il **"PASSOE"**, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, per procedere alla verifica dei requisiti potrebbe essere richiesto a taluni concorrenti di procedere obbligatoriamente alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.

CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **Euro 70,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.830 del 21/12/2021, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

N.B. Il pagamento del contributo costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di gara. Alla presentazione dell'offerta i concorrenti sono tenuti a dimostrare di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione

Il concorrente che intende partecipare alla presente procedura di gara, dovrà generare avvisi di pagamento sul circuito pagoPA, tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'ANAC." :

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE." Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'ANAC, a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

PRESENTAZIONE OFFERTA: L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere presentata a pena di nullità e comunque della non ammissione alla procedura, entro il termine perentorio indicato a pag. 1 della presente lettera invito e dovrà essere composta da:

- **"Busta elettronica di offerta"**, a sua volta composta dalla "Busta Amministrativa telematica A" e dalla "Busta Economica telematica B" (il cui contenuto è descritto nei successivi paragrafi) da inviare tramite piattaforma Sintel.

Ai concorrenti si raccomanda di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte per la sottomissione delle offerte, al fine di non incorrere nel rischio di mancato invio della documentazione entro i termini di gara.

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per

la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. E' in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente avviso, pena l'esclusione dalla procedura.

L'offerta presentata entro il termine perentorio sopra indicato è vincolante per il concorrente per un periodo di tempo pari a 180 giorni (sei mesi) a partire dalla stessa data di presentazione.

MODALITA' DI PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA INFORMATICA

La partecipazione alla procedura si articola nell'inserimento dell'offerta secondo le indicazioni riportate sulla piattaforma Sintel. Il Sistema e il relativo Manuale d'uso forniscono le istruzioni necessarie per la corretta redazione e tempestiva presentazione dell'offerta.

Il concorrente, debitamente abilitato al Sistema, accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura sul Sito, all'URL www.arca.regione.lombardia.it. Il Sistema guida alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine indicato.

La predisposizione dell'offerta elettronica attraverso il Sistema Sintel avviene generalmente attraverso le seguenti fasi:

- 1) **compilazione del documento** (formato ".doc") messo a disposizione dalla stazione appaltante, o creazione del documento richiesto e/o compilazione degli appositi campi presenti sul Sistema;
- 2) **generazione del documento in formato ".pdf"** in caso di documento "esterno", come richiesto;
- 3) **scaricamento ("download")** in formato ".pdf", sul terminale del concorrente, del documento generato dal sistema;
- 4) sottoscrizione con firma digitale del documento;
- 5) **caricamento ("upload")** del documento in formato ".pdf", firmato digitalmente, sul Sistema;
- 6) **invio dell'offerta**, che avverrà solo al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone l'offerta telematica.

Ciascun documento, debitamente compilato e, quando richiesto, firmato digitalmente, deve quindi essere caricato nella piattaforma Sintel attraverso l'apposita procedura di "upload" seguendo le apposite istruzioni.

Il caricamento della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla stazione appaltante. L'invio dell'offerta avviene soltanto al termine, successivamente alla procedura di redazione, predisposizione e caricamento sul Sistema della documentazione, e previa verifica (suggerita) di aver completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema (NB: in ogni caso il Sistema dà avviso del corretto invio dell'offerta).

Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Perfezionata la redazione dell'offerta, il concorrente potrà procedere all'invio della stessa attraverso il Sistema.

Per una spiegazione dettagliata delle varie fasi e operazioni si rinvia a quanto previsto dal Manuale Utente.

Inserimento "Busta elettronica di offerta"

La busta telematica, o elettronica, di offerta è composta da:

- BUSTA AMMINISTRATIVA contenente tutti i documenti informatici richiesti;
- BUSTA ECONOMICA contenente unicamente l'offerta economica.

Ogni singolo documento contenuto nelle due buste (i documenti sono elencati ai successivi paragrafi) dovrà essere inserito nella piattaforma Sintel seguendo le diverse fasi previste dal Sistema. Al termine, la stessa piattaforma Sintel creerà automaticamente un documento informatico, formato "pdf", che a sua volta dovrà essere debitamente sottoscritto digitalmente e inviato attraverso il Sistema entro il termine previsto, pena la nullità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

L'offerta sarà sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto autorizzato mediante procura speciale che conferisca l'autorizzazione a contrattare per conto dell'impresa di appartenenza (da produrre contestualmente).

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta per l'invio dell'offerta, compiuta ogni opportuna verifica circa la regolarità e la completezza della medesima, con specifico e particolare riferimento ai

requisiti formali e sostanziali indicati dalla presente lettera invito, nonché dalla normativa vigente, il concorrente provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

Al riguardo si precisa che:

- la presentazione della documentazione di gara tramite il sistema è compiuta quando il concorrente avrà inviato l'offerta tramite la funzione "invia offerta";
- il recepimento dell'offerta da parte del sistema lascia tuttavia impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione amministrativa che dell'offerta economica, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante ai sensi della presente lettera invito.

Il sistema utilizzato dalla stazione appaltante garantisce il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono, assicurando la provenienza e l'inalterabilità della stessa.

Il partecipante prende atto ed accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del concorrente, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante e Lombardia Informatica da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Lombardia Informatica e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato.

Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

Avvertenze sull'utilizzo della piattaforma Sintel: Nel caso di malfunzionamento della rete informatica dell'impresa partecipante, compreso qualsiasi problema di connessione non imputabile ai sistemi informativi di questa Amministrazione, l'espletamento della gara avverrà comunque nei termini stabiliti.

Dopo la scadenza del termine di presentazione indicato nella presente lettera invito, le offerte inviate non possono essere né ritirate né sostituite; esse rimangono valide per tutto il periodo necessario alla loro valutazione; non è consentita in sede di gara la presentazione di altre offerte.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema.

Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente.

Sintel automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova.

I concorrenti esonerano Comune di Mantova e "ARCA – Agenzia Regionale Centrale Acquisti" di Regione Lombardia da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione.

BUSTA AMMINISTRATIVA ELETTRONICA

Per l'inserimento della documentazione amministrativa il concorrente, debitamente registrato a Sintel, accede con le proprie "chiavi" al sito internet <http://www.arca.regione.lombardia.it> nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura.

Nell'apposito campo "requisiti amministrativi" il concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file/cartella "zippato" (meglio se in formato ".zip", o ".7z") **non firmato digitalmente**, contenente i documenti di seguito elencati:

- a) **Dichiarazioni** sostitutive in carta semplice, redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 (utilizzando i facsimili **Mod. 1** e **Mod. 1-BIS** allegati alla presente lettera invito, o riproducendoli in modo sostanzialmente conforme), sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti nei casi indicati nel seguito della presente lettera di invito) ed alle quali andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
- b) **Attestazione SOA.** Si chiede di allegare copia dell'attestazione SOA in corso di validità, nonché qualora ne ricorra la casistica, copia della documentazione comprovante - conformemente alla vigente normativa -

idonea procedura di rinnovo della validità triennale e/o intermedia e/o quinquennale dell'attestazione SOA stessa.

- c) **PASSOE** (copia - formato pdf) ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCpass dell'ANAC.
- d) **Patto di integrità:** (documento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 24/03/2021 ed allegato alla presente lettera invito) **sottoscritto digitalmente** da parte del concorrente.
L'accettazione del "Patto di integrità" attraverso la sua sottoscrizione è prevista a pena di esclusione. Costituisce altresì causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Patto di integrità, ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012.
- e) **DGUE: Documento di gara unico europeo**, allegato alla documentazione di gara, secondo il modello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 174 del 27.07.2016, Circolare M.I.T. n. 3 del 18.07.2016, **sottoscritto digitalmente** da parte del concorrente, con il quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e comma 12 del Codice.
E' a carico del partecipante l'onere di barrare le sezioni del documento che non interessano.
Le dichiarazioni di cui alla **Parte III** del DGUE dovranno essere rese per ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, tali dichiarazioni potranno essere rese o apponendo la firma di tutti i soggetti sullo stesso DUGE o con separate dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti.
I nominativi di tutti i soggetti devono essere inseriti nella **Parte II, Sezione B** del DGUE.
- f) Ricevuta pagamento contributo ANAC - Il concorrente dovrà allegare alla documentazione di gara la ricevuta attestante il versamento di euro 70,00 (settanta/00) all'ANAC.

In caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI o CONSORZI ORDINARI di concorrenti:

Ciascuna impresa (mandataria e mandante/i) che partecipi in raggruppamento, o ciascuna consorziata, deve presentare la seguente documentazione:

- "MOD. 1 Dichiarazione" e "MOD. 1-BIS"
- Attestazione SOA
- Patto di integrità (in alternativa inserire un unico documento sottoscritto digitalmente da tutte le imprese raggruppande)
- DGUE

Congiuntamente, con inserimento a cura della mandataria, le stesse imprese raggruppate/consorziate presentano inoltre i seguenti documenti:

- Dichiarazione congiunta (utilizzando come facsimile il "MOD. RT/CO" messo a disposizione dalla stazione appaltante) compilata e sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese, da cui risulti:
 1. l'operatore a cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo
 2. le parti dei lavori che saranno eseguite da ciascuna impresa;
 3. l'impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs 50/2016.
- Passoe
- Ricevuta contributo ANAC

Nel caso di CONSORZIO STABILE, dovrà essere inserita, oltre alla documentazione sopra elencata per "impresa singola", la seguente documentazione:

- ATTO COSTITUTIVO del Consorzio e le successive rilevanti modificazioni (scansione di copia conforme);
- DICHIARAZIONE del legale rappresentante, sottoscritta digitalmente, che indichi l'impresa (o le imprese), con i rispettivi dati, che eseguirà i lavori per conto del consorzio.

BUSTA ECONOMICA ELETTRONICA

Nell'apposito campo presente in piattaforma Sintel, nella sezione "Offerta economica", i concorrenti dovranno inserire la propria offerta in termini di **sconto unico percentuale** sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

A completamento dell'offerta economica il concorrente dovrà inserire nel campo "Dettaglio prezzi unitari offerti" la "Scheda offerta economica" compilando il "**Modello/dichiarazione offerta economica**" allegato alla presente lettera d'invito, firmato digitalmente, con l'indicazione del ribasso unico percentuale che sarà applicato sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza.

Il ribasso percentuale dovrà essere espresso, **in cifre e in lettere**, indicando **al massimo tre decimali**. Il Seggio di gara terrà conto solo delle prime tre cifre decimali, troncando le successive, senza alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello corrispondente a quello caricato sulla piattaforma Sintel nella sezione "Offerta economica", così come in caso di discordanza tra lo sconto indicato sulla piattaforma Sintel e quello indicato sul modello allegato alla presente lettera d'invito, firmato digitalmente e caricato sulla piattaforma Sintel, prevarrà sempre quello caricato sulla piattaforma Sintel nella sezione "Offerta economica".

Il Modello/dichiarazione di offerta economica, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D. Lgs. 50/2016, deve riportare, **a pena di esclusione, senza la possibilità di ricorrere a soccorso istruttorio**, la dichiarazione dei:

- 1) propri costi aziendali, compresi nell'offerta, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**
- 2) costi della manodopera, compresi nell'offerta, relativi ai lavori oggetto del presente affidamento.**

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio, non ancora costituito, l'offerta deve essere congiunta, **sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti** che costituiranno il concorrente, pena l'esclusione dalla gara.

Il Modello/dichiarazione di offerta economica deve essere presentato nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972, in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo di Euro 16,00, con una delle seguenti modalità:

- apponendo al Modello predetto **marca da bollo da € 16,00**, debitamente annullata con timbro e firma;
- in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale allegando, in tali casi, la ricevuta di pagamento.

Avvertenze: *non sono ammesse, e quindi comportano l'esclusione dalla gara, dichiarazioni che rechino condizioni o riserve o espresse in modo indeterminato. Non sono altresì ammesse le offerte superiori all'importo a base di gara.*

Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

APERTURA OFFERTE E PROCEDURA DI GARA: La procedura di gara, in conformità a quanto indicato nel Regolamento dei Contratti del Comune di Mantova e nelle linee guida dell'ANAC, verrà espletata da apposito Seggio di Gara, composto dal RUP o suo delegato, in qualità di Presidente, e da due dipendenti del Comune di Mantova in qualità di testimoni.

Il Seggio di gara inizierà le operazioni nel giorno e nell'ora stabiliti e indicati a pag. 1 della presente lettera invito e potrà riunirsi in teleconferenza.

Alle sedute di gara non è ammesso il pubblico per le motivazioni esposte a pagina 1 della presente lettera d'invito

Il Presidente dichiarerà aperti i lavori e coadiuvato dai testimoni procederà alle seguenti operazioni:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate sulla piattaforma Sintel;
- b) verifica della firma digitale;
- c) apertura delle offerte ed apertura della Busta Amministrativa telematica;
- d) verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Busta Amministrativa;
- e) eventuale procedura ex art. 83 comma 9 D.Lgs. 50/2016, di cui al successivo paragrafo;
- f) apertura della Busta Economica telematica e lettura dei ribassi offerti.

Qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque non è ammessa l'esclusione automatica e la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice attraverso la seguente procedura:

- a) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni; la richiesta potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse e invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) il RUP esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni assegnando un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della richiesta;
- d) potrà essere esclusa l'offerta a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni richieste entro il termine stabilito;
- e) verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

Gli esiti di tale valutazione saranno comunicati mediante piattaforma Sintel.

Ai sensi art. 94 comma 2 il Comune di Mantova può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente primo in graduatoria se risulta accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due, o più, migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all'estrazione a sorte della migliore offerta.

Durante lo svolgimento della gara il sistema genera comunicazioni automatiche per ogni singola fase, si precisa che avranno valore solo quelle inoltrate tramite la modalità "Comunicazioni della procedura".

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO):

Qualora, durante l'esame della documentazione amministrativa si riscontrassero ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché degli altri documenti di gara previsti dalla presente lettera invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Presidente può decidere di sospendere la seduta di gara, provvedendo, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

I concorrenti chiamati alla regolarizzazione verranno previamente contattati telefonicamente, durante la stessa seduta di gara, dal Presidente che anticiperà in questo modo l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare ed i soggetti che vi devono provvedere. A tale comunicazione verbale seguirà formale comunicazione scritta, mediante la piattaforma Sintel. E' facoltà del Presidente di gara non procedere alla sospensione della stessa qualora i concorrenti così contattati siano in grado di fornire immediatamente gli elementi di regolarizzazione richiesti.

In caso di sospensione della gara, nella seduta pubblica successiva alla sospensione stessa il Presidente del seggio darà conto dell'esito della procedura di regolarizzazione e provvederà ad ammettere od escludere i concorrenti oggetto della procedura e si procederà all'apertura dell'offerta economica.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

GARANZIE DEFINITIVE: Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

VALIDITÀ DELL'OFFERTA: Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

CAUSE DI ESCLUSIONE: le offerte dovranno essere presentate nei termini e con le modalità previste nella presente lettera invito, si farà luogo all'esclusione dalla gara di quelle offerte che manchino di documenti o formalità o che comunque risultino incomplete o irregolari, fatte salve le ipotesi di soccorso istruttorio come disciplinate dall'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016

Sono escluse le imprese che non risultino in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente lettera di invito. Sono altresì escluse le Ditte concorrenti che presentino offerte parziali, condizionate o comunque espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica presentata in maniera difforme o incompleta rispetto a quanto previsto nella presente lettera di invito è causa di esclusione immediata dalla gara.

Non sono ammesse, e quindi immediatamente escluse dalla gara, le offerte (I.V.A. esclusa) in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta soggetto a sconto.

La ditta è altresì esclusa nel caso in cui non abbia reso, regolarizzato o integrato la documentazione essenziale di gara ai sensi di quanto disposto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16;

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e del Regolamento UE 679/2016.

Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (tuttora in vigore per le parti non in contrasto con il suddetto Regolamento), si comunica quanto segue:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara d'appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali nonché la presentazione della documentazione richiesta dalla vigente normativa e dalla presente lettera di invito tramite la funzionalità della piattaforma del mercato elettronico di SINTEL;

- i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente Lettera di invito e potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte del Seggio di gara e delle Commissioni giudicatrice;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dalla L. 241/1990 e ss.mm.ii..

Ai concorrenti, in qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti previsti dal citato Regolamento UE nonché dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Titolare del trattamento è il Comune di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Via Roma n. 39

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è il Dirigente del Settore Lavori Pubblici domiciliato per la carica in via Roma 39, e-mail carmine.mastromarino@comune.mantova.it.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per il Comune di Mantova la società ICAR s.r.l., con sede in Reggio nell'Emilia, via E. Tedeschi n. 12/F, nella persona dell'Avv. Simona Goltara, dati di contatto Telefono 0376 803074 E-mail : consulenza@entionline.it PEC : simona.goltara@mantova.pecavvocati.it

ACCESSO ATTI

Il Comune di Mantova consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatto salvo il differimento di cui all'art. 53 del Codice, ai concorrenti che lo richiedono.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art. 53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede "ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto".

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO: L'efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, verrà formalizzata dalla Stazione Appaltante con successivo atto, ai sensi dell'art. 32 commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito della verifica del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nei tempi (comunque non superiori a 10 giorni) e secondo le modalità richieste dal competente organo della stazione appaltante; in particolare la Ditta dovrà:

- Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per quanto di sua competenza;
- Presentare la garanzia definitiva nonché le polizze assicurative con le modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'art. 103 del D.Lgs n. 50/16;
- Provvedere al pagamento delle spese contrattuali per la sottoscrizione del contratto che verrà stipulato nella forma di scrittura privata autenticata;
- Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui all'art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016;
- Firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dei lavori al concorrente che segue in graduatoria.

ALTRE INFORMAZIONI:

- Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Geom. Davide Bernini (tel. 0376/352917 – mail: davide.bernini@comune.mantova.it)
- Il RUP si riserva la facoltà di consegnare i lavori prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
- Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/16 e ss.mm.ii., l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- Ai sensi della Legge 136/2010 l'operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Il Presidente del seggio di gara, si riserva, la facoltà insindacabile, debitamente motivata, di non dar luogo alla gara stessa, senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo, per il fatto di aver rimesso offerta, oppure di prorogarne la data, dandone notizia ai concorrenti con comunicazione inviata mediante piattaforma telematica Sintel e pubblicazione sul sito internet, per esigenze sopravvenute e motivate per ragione di pubblico interesse.
- Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per Lombardia- sezione staccata di Brescia, Via Carlo Zima n. 3, 25100 Brescia.

Mantova,04/08/2022

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Arch. Carmine Mastromarino